

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

(testo approvato dal Consiglio d'Istituto A.S. 2018/2019)

Art. 1 (Organi dell'istituzione scolastica)

1. Sono organi dell'istituzione scolastica il Dirigente Scolastico [d'ora in poi: il dirigente] e i seguenti organi collegiali:
 - a) il Consiglio d'Istituto;
 - b) la Giunta Esecutiva;
 - c) il Collegio dei Docenti;
 - d) i consigli di classe;
 - e) gli organismi di partecipazione degli studenti e dei genitori.
2. Il dirigente svolge le proprie funzioni ai sensi del decreto legislativo 6 marzo 1998, n.59.
3. Nella definizione del funzionamento e delle articolazioni degli organi collegiali si richiamano i principi di distinzione fra funzioni di indirizzo e di controllo e funzioni di gestione, di distinzione nei ruoli e nelle responsabilità e di tutela della libertà di insegnamento, tenuto conto delle finalità educative, didattiche e formative della scuola e delle esigenze espresse dai destinatari dell'azione educativa.

Art. 2 (Competenze del Consiglio d'Istituto)

1. Al Consiglio d'Istituto spettano le competenze generali in materia di indirizzi gestionali ed educativi e di programmazione economico-finanziaria. Spetta, in particolare, al Consiglio d'Istituto:
 - a) elaborare ed adottare gli indirizzi generali per le attività della scuola anche in relazione ai rapporti con il contesto territoriale entro il 30 aprile di ogni anno;
 - b) adottare il piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica, elaborato dal Collegio dei Docenti, verificandone la rispondenza agli indirizzi generali e alle compatibilità rispetto alle risorse umane e finanziarie disponibili;
 - c) approvare l'adesione della scuola ad accordi in coerenza con il piano dell'offerta formativa;
 - d) determinare i criteri per l'utilizzazione delle risorse finanziarie, comprese quelle acquisite per l'attuazione di progetti promossi e finanziati con risorse a destinazione specifica;

- e) approvare i documenti contabili fondamentali;
- f) adottare a maggioranza qualificata in prima votazione, a maggioranza semplice dei presenti in seconda votazione, il regolamento dell'istituzione e le modifiche allo stesso, fermo restando quanto disposto dal successivo art. 4, comma 2, punto c).

Art. 3 **(Funzionamento del Consiglio d'Istituto)**

1. L'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio d'Istituto è compilato e firmato dal presidente, che lo concorda con il dirigente. Dal momento della convocazione il dirigente ha l'obbligo di predisporre tutta la documentazione relativa all'ordine del giorno, consentendone la consultazione e/o l'acquisizione di copia da parte dei consiglieri.
2. Gli avvisi di convocazione vengono diramati con cinque giorni di preavviso, che, in caso di urgenza motivata, possono ridursi a due. Tali avvisi in forma scritta sono redatti dal dirigente, che deve curare e garantire la trasmissione degli stessi. Il Consiglio d'Istituto è convocato, di regola, ogni quarantacinque giorni. La convocazione può essere richiesta dalla maggioranza assoluta dei componenti.
3. Il Presidente, dopo avere constatato la legalità della riunione, apre la discussione, concedendo la parola ai relatori dei vari punti dell'ordine del giorno, disciplina il dibattito che ne segue, stabilendo eventualmente un tempo massimo per lo svolgimento degli interventi e richiamando, ove occorra, all'aderenza all'ordine del giorno, accoglie o rifiuta proposte di sospensione e di aggiornamento, dichiara chiusa la seduta.
4. Ove il presente regolamento o altre norme non stabiliscano diversamente, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti. Ai fini della determinazione della maggioranza, gli astenuti non vengono computati.
5. L'andamento della discussione viene verbalizzato in maniera sintetica. I consiglieri hanno diritto di fare inserire al verbale le loro dichiarazioni, che leggono in seduta e consegnano al segretario per iscritto.
6. Le mozioni d'ordine vengono immediatamente poste in votazione, dopo un intervento a favore e uno contro.
7. La redazione del verbale è curata da un componente del Consiglio, designato dal Presidente. Il verbale viene sottoscritto dal presidente e dal segretario, dopo essere stato approvato in seduta o all'inizio della successiva. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive. Qualora il dirigente ravvisi in esse elementi di illegittimità, ne sospende in tutto o in parte l'esecuzione, promuovendone il riesame da parte del consiglio sulla base di una motivata relazione entro quindici giorni.
8. In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni sono svolte, nell'ordine, dal vicepresidente, dal più anziano rappresentante dei genitori, dal consigliere più anziano.
9. Il D.G.S.A., ove non sia consigliere, partecipa alle riunioni senza diritto di voto e cura, con il segretario, la correttezza della verbalizzazione delle deliberazioni dal punto di vista amministrativo e contabile.
10. Le delibere, la cui esecuzione non si concluda con uno specifico provvedimento o che non indichino espressamente scadenze, rimangono in vigore fino a riesame.
11. Per tutto quanto non previsto espressamente in merito alla regolamentazione del Consiglio d'Istituto si rimanda alle norme specifiche previste dal codice civile in materia di ordinamento assembleare.

Art. 4 **(Composizione e funzioni della Giunta Esecutiva)**

1. La Giunta Esecutiva, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 297/94, è eletta all'interno del Consiglio d'Istituto ed è composta da un docente, un non docente, un genitore e unostudente.
2. Della Giunta Esecutiva fanno parte, di diritto, il Dirigente, che la presiede ed ha la legale rappresentanza dell'istituto, e il D.G.S.A., che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.
3. La Giunta Esecutiva predispose il bilancio preventivo, prepara i lavori del Consiglio d'Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.

Art. 5 **(Competenze del Collegio dei Docenti)**

1. Il Collegio dei Docenti è l'organo tecnico e professionale dell'istituzione scolastica con competenze generali in materia didattica e di valutazione.
2. Il Collegio dei Docenti definisce ed approva:
 - a) il piano dell'offerta formativa;
 - b) i profili didattici delle iniziative e dei progetti che l'istituzione scolastica intende promuovere;
 - c) la proposta di regolamento dell'istituzione per le parti relative ai profili didattici, al funzionamento del Collegio dei Docenti, delle sue articolazioni e degli organi cui compete la programmazione didattico-educativa;
 - d) criteri omogenei di valutazione del profitto scolastico;
 - e) ogni altro provvedimento connesso con l'esercizio dell'autonomia didattica.

Art. 6 **(Composizione e articolazione del Collegio dei Docenti)**

1. Il Collegio dei Docenti è costituito da tutti i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica ed è presieduto dal dirigente.
2. Il Collegio dei Docenti si articola in:
 - a) dipartimenti disciplinari e interdisciplinari;
 - b) consigli dei docenti della classe o del gruppo di apprendimento, con funzione di programmazione

didattico-educativa e di valutazione;

- c) commissioni, gruppi di lavoro e singoli incaricati, permanenti o temporanei, in relazione allo svolgimento di specifiche funzioni e compiti;
- d) i responsabili delle funzioni strumentali così come definite dalle relative norme del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

3. Ciascuna articolazione elegge un proprio coordinatore relativamente ai punti a, b, c del precedente comma

4. I coordinatori dei dipartimenti e i responsabili delle funzioni strumentali si riuniscono almeno tre volte l'anno, entro il mese di ottobre per il coordinamento della programmazione didattico-educativa e degli strumenti, tempi e criteri di valutazione, entro il mese di febbraio per monitorare e rimodulare, ove necessario, la programmazione, entro fine anno per l'analisi e la valutazione dei risultati.

5. I coordinatori dei dipartimenti e gli incaricati delle funzioni strumentali avanzano proposte e collaborano il dirigente nella preparazione dei lavori del Collegio dei Docenti e nella esecuzione delle deliberazioni.

Art. 7

(Composizione, competenze e funzionamento dei consigli di classe)

1. Il Consiglio di Classe è composto da tutti i docenti della classe, da due rappresentanti dei genitori e da due rappresentanti degli alunni ed ha le seguenti competenze:

- a) esercitare il coordinamento didattico (solo docenti);
- b) effettuare la valutazione periodica e finale degli alunni, che spetta collegialmente ed esclusivamente ai docenti della classe e, comunque, ai docenti corresponsabili dell'attività didattica;
- c) agevolare ed estendere i rapporti tra docenti, genitori ed alunni;
- d) deliberare i provvedimenti disciplinari agli alunni, tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 16 del presente regolamento;
- e) proporre al Collegio dei Docenti:
 - gli indirizzi per l'azione educativa e didattica
 - le iniziative di sperimentazione
 - l'adozione dei libri di testo
 - le iniziative di recupero per gli alunni con scarso profitto o irregolare comportamento

2. La periodicità delle riunioni viene stabilita dal Collegio dei Docenti.

3. Le riunioni di valutazione sono presiedute dal dirigente o, su delega di quest'ultimo, dal docente coordinatore.

4. Il Consiglio di Classe viene convocato dal dirigente o dal docente delegato dalla presidenza di norma almeno cinque giorni prima della riunione a mezzo convocazione scritta.

Art. 8

(Patto formativo, accoglienza e recupero)

1. Anche utilizzando gli spazi destinati alle assemblee di classe, i docenti nella fase iniziale dell'anno scolastico rendono pubblici ed ostensibili gli elementi essenziali della programmazione didattica, chiarendo in particolare quali sono gli obiettivi di apprendimento espressi in termini di capacità e descrivendo quali sono i risultati attesi e quali sono le prestazioni richieste e i relativi criteri e strumenti di valutazione.
2. Nella fase iniziale dell'anno scolastico gli alunni e i genitori, ciascuno nelle proprie assemblee, possono avanzare proposte circa i contenuti e le modalità di svolgimento della programmazione didattica, da discutere nel consiglio di classe.
3. Periodicamente i docenti verificano con gli alunni l'andamento del lavoro e vi apportano le modifiche che si rivelassero necessarie nella ricerca del successo scolastico.
4. In relazione alle prove previste dall'esame di Stato, tutti gli insegnamenti debbono prevedere verifiche scritte, anche in forma strutturata e semi-strutturata.
5. Gli alunni delle prime classi vengono sottoposti a prove di ingresso che mirano a verificare le loro effettive capacità.
6. Sulla base dei risultati viene elaborata la programmazione didattica e, per gli alunni che presentano carenze nella abilità di base, vengono subito svolte attività di recupero integrate con le normali lezioni.
7. Altre fasi di attività di recupero vengono organizzate per gli alunni di tutte le classi, quando le prime verifiche evidenziano risultati non soddisfacenti.
8. Fino all'entrata in vigore della riforma degli organi collegiali d'istituto, si esperimentano le forme e le modalità di raccordo tra i docenti della classe e l'assemblea di classe dei genitori e l'assemblea di classe degli studenti al fine di assicurare la regolarità degli scambi di informazioni e delle attività di periodico aggiornamento della programmazione.
9. Le prime classi vengono formate con il criterio della equiterogeneità, avendo a riferimento il giudizio della scuola media e i livelli delle prove Invalsi.

Art. 9

(Orario delle lezioni e vigilanza)

1. L'anno scolastico consiste nello svolgimento dei monti orari annuali minimi assegnati a ciascun insegnamento, che sono calcolati sulla base di 33 settimane. Essi pertanto non possono di norma essere inferiori al numero di ore settimanali di lezione previsto dal vigente ordinamento per ciascuna disciplina moltiplicato per 33.
2. Le attività didattiche iniziano alle ore 8. Esse vengono sospese alle ore 11.00 e riprese alle ore 11.15 per consentire una pausa ricreativa.
3. La vigilanza degli studenti da parte del personale della scuola è assicurata nei locali scolastici e per le attività scolastiche programmate.
4. Gli alunni delle classi seconde e del triennio possono essere licenziati anticipatamente rispetto all'orario di uscita previsto in relazione a carenza improvvisa di personale, tale da non potere garantire una adeguata vigilanza previo avviso alle famiglie tramite mail e/o fonogramma.

5. L'uscita anticipata degli studenti di primo anno, con variazione di orario, può avvenire solo se programmata e comunicata in anticipo con annotazione sul registro elettrico.

Art. 10 **(Libertà di riunione)**

1. Nel rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla vigilanza e delle esigenze di servizio, gli alunni interni hanno libertà di accesso e di riunione nei locali dell'istituto al di fuori dell'orario delle lezioni per lo svolgimento di attività coerenti con la funzione formativa della scuola, salvo diverso parere del consiglio d'istituto.
2. L'eventuale partecipazione di estranei deve essere sottoposta ad autorizzazione del dirigente, che la può concedere in considerazione della natura e del tema dell'iniziativa.

Art. 11 **(Organo di garanzia)**

1. L'Organo di Garanzia è chiamato a decidere su eventuali conflitti che dovessero sorgere all'interno della Scuola circa la corretta applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti: D. P. R. 249/98, modificato 235/2007.
2. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:
 - a) prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e insegnanti e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
 - b) esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o da chi esercita la Potestà genitoriale in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina.
3. L'organo di garanzia è composto:
 - a) Dal Dirigente Scolastico, che presiede;
 - b) da due studenti eletti a maggioranza da tutti gli studenti;
 - c) da tre docenti eletti dal Collegio dei Docenti;
 - d) da un genitore eletto a maggioranza da tutti i genitori.
4. Ciascun componente dell'organo dura in carica due anni.
5. L'organo delibera al completo dei propri componenti e rende note le motivazioni delle proprie decisioni, compreso il parere dell'eventuale minoranza dissenziente. Non è ammessa l'astensione.

Art. 12

(Statuto del comitato studentesco)

1. Il comitato studentesco è composto dai rappresentanti d'istituto, dai rappresentanti d'istituto in seno alla consulta provinciale e da tutti i rappresentanti di classe.
2. Il comitato studentesco è il più importante organo rappresentativo degli studenti. Ha i seguenti compiti:
 - a) garantire una maggiore collaborazione tra i rappresentanti d'istituto e i rappresentanti di classe;
 - b) riferire agli altri organi collegiale le istanze degli studenti;
 - c) convocare, su autorizzazione del preside, l'assemblea d'istituto;
 - d) coordinare le attività autogestite, anche attraverso attività di autofinanziamento, e formulare il piano organizzativo annuale delle attività, contenente precise indicazioni di gestione economica e delle forme di autofinanziamento, da sottoporre al Consiglio d'Istituto.
3. Il comitato studentesco si riunisce, di norma, mensilmente su convocazione dei rappresentanti d'istituto o su richiesta della metà più uno dei componenti. In entrambi i casi viene fatta richiesta scritta al dirigente che provvederà ad inviare la circolare di convocazione. La convocazione viene fatta, possibilmente: con almeno tre giorni di anticipo che possono ridursi a due in casi eccezionali.
4. La convocazione deve contenere la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta. Nel caso in cui l'ordine del giorno preveda la votazione di proposte del gruppo di gestione, di cui al successivo comma 8; la lettera di convocazione deve contenere anche una sintesi di tale proposta, affinché le classi possano esserne informate dai rispettivi rappresentanti.
5. La seduta è validamente costituita quando sia presente la metà più uno dei componenti
6. Nella prima seduta il comitato studentesco elegge tra i suoi membri, a scrutinio segreto, un presidente. Risulta eletto presidente il candidato che ottiene il maggior numero di preferenze. Ciascun componente del comitato studentesco potrà esprimere una sola preferenza. A sua volta il presidente sceglie, tra i membri del comitato, un vicepresidente come suo collaboratore.
7. Il presidente dura in carica un anno scolastico, può convocare il comitato studentesco, coordina gli interventi e la costituzione di commissioni, convalida gli atti e i verbali del comitato, nomina tra i membri del comitato stesso un segretario con funzioni di verbalizzante. Il presidente può essere destituito dal comitato studentesco attraverso votazione a scrutinio segreto, a maggioranza relativa, su richiesta motivata di un terzo dei membri. In caso di assenza il presidente viene sostituito dal vicepresidente. In caso di dimissioni o destituzione del presidente, il vicepresidente ne assume le funzioni fino a nuove elezioni.
8. Il presidente, il vicepresidente, i quattro rappresentanti d'istituto e cinque membri del comitato studentesco eletti nella prima seduta (o in caso di urgenza, se ancora non eletti, scelti dal presidente e dal vicepresidente e sottoposti successivamente ad approvazione del comitato) fanno parte del gruppo di gestione. Le competenze del gruppo di gestione sono:

- a) gestione economica delle attività programmate dagli studenti, come i metodi di autofinanziamento;
- b) gestione o proposte di attività, in caso di mancanza di commissioni specifiche.

9. Il comitato studentesco può dichiarare nullo qualsiasi atto approvato dal gruppo di gestione.

10. Le sedute del comitato studentesco, delle commissioni e del gruppo di gestione sono aperte al pubblico, ma solo i componenti dei suddetti organi hanno diritto di voto.

11. Il comitato studentesco delibera, a maggioranza, la costituzione di commissioni di lavoro, di studio o di controllo; ciascuna di esse elegge, tra i suoi membri, un coordinatore che è referente presso il comitato studentesco.

12. Le commissioni formulano proposte al comitato studentesco ed i componenti possono anche non appartenere al comitato stesso.

13. Eventuali modifiche al presente statuto sono adottate con delibera del comitato studentesco a maggioranza relativa e sono comunicate, per la convalida, al Consiglio d'Istituto.

Art. 13 **(Diritto di assemblea durante l'orario di lezione)**

1. Fermo restando che il tempo dedicato alle assemblee non incide sui monti orari destinati alle discipline e attività, la richiesta di assemblee di classe, di corso, o di istituto, durante l'orario delle lezioni, non può superare la cadenza mensile, se non per la riconosciuta gravità dell'ordine del giorno.

2. Il presidente del comitato d'istituto richiede la convocazione dell'assemblea di istituto con l'indicazione dell'ordine del giorno e del verbale scaturito dallo stesso comitato; l'assemblea può essere richiesta dal 10% degli alunni dell'istituto e va inoltrata al dirigente, il quale, riconosciuto il rispetto dei criteri di cui al comma precedente, stabilisce data, tempi e modalità di svolgimento dell'assemblea.

3. Contro la mancata autorizzazione da parte del dirigente i richiedenti l'assemblea possono ricorrere all'organo di garanzia, che decide inappellabilmente entro quindici giorni.

4. L'assemblea, in relazione al numero dei partecipanti, si svolge per motivi di sicurezza in uno o più locali dell'istituto. Al termine dell'Assemblea i rappresentanti presenti nei vari locali si riuniscono in un unico ambiente per condividere quanto deliberato o discusso in relazione agli argomenti posti all'O. d. G.

5. Al di fuori dei monti orari annuali destinati alle attività curriculari, il Dirigente Scolastico autorizza, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalle norme sulla sicurezza, un'assemblea conferenza annuale di istituto, organizzata e gestita in collaborazione con il Collegio dei Docenti, per elaborare proposte per la programmazione delle attività didattiche e, alla fine dell'anno scolastico, un'altra sessione di essa per effettuare un bilancio delle attività svolte.

Art. 14 **(Diritti degli studenti)**

1. Il primo e fondamentale diritto degli studenti è il diritto alla formazione e all'educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola asseconda l'esercizio di questo diritto mediante l'impegno ad arricchire e a individualizzare l'offerta formativa e la ricerca del successo scolastico di tutti.
3. Gli studenti hanno diritto, in coerenza con le scelte fondamentali contenute nel piano dell'offerta formativa, di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
4. Gli studenti hanno diritto all'informazione e alla riservatezza, in ottemperanza alla legge sul diritto alla privacy.
5. Gli studenti hanno diritto, nei termini e nei limiti previsti dal regolamento, ad una partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola, anche per quanto riguarda le scelte proposte di loro competenza nell'ambito della programmazione didattica e nello svolgimento delle attività di studio.
6. Gli studenti hanno diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che li conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
7. Gli studenti hanno diritto di esprimere, anche su loro iniziativa, la propria opinione mediante una consultazione su questioni particolarmente rilevanti per l'organizzazione della scuola.
8. Le attività curricolari e le attività aggiuntive devono essere organizzate secondo tempi e modi che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
9. La scuola si impegna particolarmente, anche con iniziative specifiche e mirate, per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica.
10. Gli studenti hanno diritto ad un ambiente di studio salubre, pulito e sicuro.
11. Il dirigente esamina tutti i reclami, presentati per iscritto e firmati, relativi a lesioni dei suddetti diritti e rende note le proprie decisioni e i propri interventi nel merito, informandone il Consiglio d'Istituto e l'organo di garanzia.

Art. 15 **(Doveri degli studenti)**

Gli studenti hanno il dovere di:

1. frequentare regolarmente i corsi e di assolvere assiduamente e diligentemente agli impegni di studio.

2. tenere nei confronti dei compagni e del personale tutto della scuola lo stesso rispetto, anche formale, che essi pretendono per se stessi.
3. tenere comportamenti corretti e coerenti con il loro ruolo.
4. rispettare le disposizioni loro impartite.
5. non danneggiare, proteggere e curare il patrimonio della scuola e gli ambientiscolastici.
6. tenere informati i propri genitori circa tutto ciò che li può interessare, in particolare le comunicazioni che la scuola indirizza direttamente ed espressamente ad essi.

Costituisce violazione della privacy la pubblicazione di immagini, registrazioni e filmati di persone, indipendentemente dal contenuto, senza l'autorizzazione scritta dei medesimi, o, in caso di minori, senza quella di chi esercita la potestà genitoriale (Direttiva n. 104). Per legge, l'uso improprio di cellulari e/o apparecchi equivalenti in tal senso costituisce anche materia di provvedimenti disciplinari da parte delle istituzioni scolastiche.

Art. 16 (Disciplina)

1. Le sanzioni disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale.
3. Il tipo e l'entità delle sanzioni sono determinate in relazione ai seguenti criteri:
 - a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza;
 - b) rilevanza dei doveri violati;
 - c) grado del danno o del pericolo causato;
 - d) sussistenza di circostanze attenuanti o aggravanti, con riguardo ai precedenti disciplinari;
 - e) concorso di più studenti in accordo tra loro.
4. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni e ad addurre testimonianze e prove a propria discolpa.
5. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto nelle singole discipline.
6. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui dignità.
7. Le sanzioni sono sempre temporanee e si ispirano al principio di proporzionalità e, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
8. A discrezione del Consiglio di Classe o degli organi preposti all'erogazione delle sanzioni, è possibile

commutare la pena in attività di natura sociale, culturale individuale o di pubblica utilità ed in generale a vantaggio della comunità scolastica, o nell'esclusione da attività extracurricolari.

9. Ai fini della recidiva, non è ammesso tenere conto delle sanzioni disciplinari erogate anteriormente ai dodici mesi precedenti.

10. I comportamenti che violino norme del codice penale comportano l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria.

11. Le sanzioni disciplinari sono:

- a) richiamo verbale, per condotta occasionalmente non conforme ai principi di correttezza e buona educazione; scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti e il personale; disturbo durante le lezioni; mancanza ai doveri di diligenza e di puntualità;
- b) richiamo scritto sul registro di classe, per scorrettezze continuate verso i compagni, gli insegnanti e il personale; disturbo continuato durante le lezioni; mancanze reiterate ai doveri di diligenza e di puntualità; violazioni non gravi alle norme di sicurezza;
- c) allontanamento dalla scuola da uno a cinque giorni, per gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti e il personale; disturbo continuato durante le lezioni; mancanze gravi ai doveri di diligenza e di puntualità; assenze ingiustificate ed arbitrarie; turpiloquio, ingiurie ed offese ai compagni, agli insegnanti e al personale; danneggiamento volontario o sottrazione di oggetti di proprietà della scuola o di altri, compresi danni provocati a strutture pubbliche e private, in occasione di attività esterne organizzate dalla scuole; molestie continuate nei confronti di altri; procurato allarme alla classe o alla scuola; uso improprio del cellulare o di qualsiasi altro mezzo e forma di comunicazione nel corso delle verifiche disciplinari;
- d) allontanamento dalla scuola da sei a quindici giorni, per recidiva dei comportamenti di cui alla lettera precedente e/o nel caso di ricorso a vie di fatto e per atti di violenza nei confronti di altri compagni, insegnanti e personale, avvenuti anche in prossimità della scuola; violenza intenzionale; offese gravi alla dignità della persona; molestie di carattere sessuale; violazione della privacy; falsificazione della firma dei genitori; provata interruzione dell'attività didattica; uso o spaccio di sostanze psicotrope; fatti che possano rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della scuola.
- e) allontanamento fino al termine dell'anno scolastico, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o connotati da una particolare gravità, tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

12. La sanzione disciplinare deve prevedere sempre e comunque il risarcimento dell'eventuale danno procurato alla scuola o a terzi.

13. L'insegnante e il Dirigente Scolastico sono competenti a comminare le sanzioni di cui alle lettere a) e b).

14. Il Consiglio di Classe è competente ad irrogare la sanzione di cui alle lettere c) e d) e informare il Consiglio d'Istituto per l'eventuale comminazione delle sanzioni più gravi, di cui alle lettere e).

15. I provvedimenti di cui al comma 11, lettere e) sono adottati dal Consiglio d'Istituto.

16. Contro ogni sanzione disciplinare è ammesso ricorso entro quindici giorni dalla ricevuta comunicazione

all'organo di garanzia, il quale decide inappellabilmente entro i successivi quindici giorni.

17. La sanzione disciplinare deve essere comminata entro trenta giorni dall'avvenuta contestazione, altrimenti il procedimento è estinto.

18. Le sanzioni disciplinari comminate hanno immediata ricaduta sul voto di condotta, come da tabella di valutazione approvata dal Collegio dei Docenti (verbale n° 3 del 28/09/09).

19. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

20. Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esami sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 17 (Assenze e ritardi)

1. Le assenze, anche se giustificate, restano uno degli elementi concorrenti alla formulazione del giudizio e della valutazione dell'alunno.

2. La valutazione dell'incidenza delle assenze si effettua facendo riferimento ai singoli insegnamenti.

3. Le assenze vengono giustificate sul registro elettronico (come da regolamento del registro elettronico). Lo studente è tenuto a giustificare l'assenza dalle lezioni svoltesi il giorno precedente, in ogni caso entro il terzo giorno dal rientro a scuola; in mancanza, lo studente sarà ammesso in classe e sarà inviata comunicazione scritta alla famiglia. In caso di ripetute assenze, potranno essere inviate tempestive comunicazioni scritte alle famiglie, anche degli alunni maggiorenni. Si ricorda che l'utilizzo della funzione "giustificazioni on-line" da parte di soggetti non autorizzati, diversi dai genitori degli studenti e all'insaputa degli stessi, costituisce violazione delle norme sulla privacy. In generale, i genitori sono tenuti alla responsabile vigilanza sui comportamenti e sulla presenza dei propri figli a scuola, anche attraverso l'utilizzo e la corretta gestione di questo servizio. Le credenziali di accesso all'area riservata vanno custodite con la massima cura dai genitori o da chi esercita la funzione genitoriale. Pertanto sarà esclusiva cura ed onere degli esercenti la funzione genitoriale vigilare affinché non vi siano accessi illeciti.

4. Se l'assenza è dovuta a malattia ed è superiore a dieci (10) giorni (considerando nel computo il /i giorno/i festivo/i o di sospensione delle lezioni compreso/i tra la data del primo giorno di assenza e quella del giorno di rientro a scuola), deve essere presentato il Certificato medico al docente Coordinatore di classe che, dopo averne annotato sul registro elettronico la ricezione, lo consegnerà in Segreteria alunni.

5. Le assenze per motivi di famiglia o per partecipazione a gare sportive (eventi culturali etc.) superiori a sei (6) giorni dovranno essere preventivamente comunicate al Coordinatore di classe e motivate con dichiarazione scritta e firmata dai genitori o dallo studente se maggiorenne. In questo caso non è richiesto il certificato medico. Tuttavia, qualora non venga presentata la preventiva comunicazione della famiglia o dello studente maggiorenne, l'assenza superiore a sei (6) giorni, sarà comunque considerata malattia qualunque sia la motivazione della stessa e pertanto potrà essere giustificata solo con esibizione del Certificato medico.

6. L'acquisizione della capacità di agire al compimento del 18° anno autorizza a firmare le giustificazioni

e le richieste di permesso, ma non esonera la scuola dal dovere di esercitare la facoltà di informare le famiglie circa particolari situazioni inerenti alla disciplina e al profitto.

7. L'ingresso in aula avviene alle ore 7,55. Eccezionalmente gli studenti che arriveranno entro le ore 8:10 potranno essere accolti a discrezione del docente della prima ora. La tolleranza di ritardo per i pendolari, forniti di apposito pass, è fino alle ore 8:20. Le ammissioni di entrata posticipata saranno gestite direttamente in classe dai professori della seconda ora. I genitori o lo studente maggiorenne dovranno giustificare sul registro elettronico il ritardo, con le stesse modalità e gli stessi criteri validi per le assenze. Fermo restando che possono essere solo quattro le entrate a seconda ora per tutto l'anno scolastico, il docente avrà l'opportunità di ammettere o meno lo studente in classe, a meno che questi non venga accompagnato dal genitore, nel qual caso l'ammissione sarà rilasciata dalla vicepresidenza e la giustificazione del ritardo sarà immediata.

Si ricorda che, in ogni caso, i reiterati ritardi incidono sul voto di condotta. L'alunno minorenni, qualora non ammesso, non potrà lasciare l'edificio scolastico, ma resterà a studiare in biblioteca sorvegliato dal personale addetto, pur risultando assente per le ore curricolari.

8. Le uscite in anticipo rispetto al normale orario potranno essere autorizzate con le seguenti modalità: gli studenti minorenni dovranno necessariamente essere prelevati da un genitore o da chi ne fa le veci con delega sin dall'inizio dell'anno scolastico. Se lo studente o il genitore dichiara che l'uscita anticipata è dovuta a visita medica dovrà produrre relativa certificazione. Gli studenti maggiorenni potranno esercitare autonomamente il diritto di uscita anticipata (sempre nel rispetto di cui sopra). Eventuali autorizzazioni per periodi più lunghi di entrate posticipate o di uscita anticipata saranno concesse su richiesta motivata da rivolgere alla Dirigenza, che valuterà caso per caso e provvederà ad annotare la disposizione sul Registro elettronico. Casi straordinari ed eccezionali saranno valutati dalla Dirigente o dai suoi collaboratori.

Art. 18 (Comitato e assemblea dei genitori)

1. I rappresentanti di classe dei genitori costituiscono il comitato dei genitori, che esprime pareri ed avanza proposte per il miglioramento dell'azione formativa e il funzionamento della scuola.
2. Il comitato dei genitori, d'intesa con gli organi d'istituto, può assumere iniziative, anche con oneri finanziari a proprio carico, tendenti all'incremento della funzione educativa della scuola.
3. Immediatamente dopo la proclamazione degli eletti nei consigli di classe, il dirigente provvede alla convocazione del comitato dei genitori per l'elezione del presidente e del vicepresidente.
4. Le modalità di votazione del presidente e del vicepresidente vengono stabilite dal comitato, compatibilmente con le norme generali vigenti e con il regolamento del comitato dei genitori.
5. Il presidente convoca e presiede il comitato e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni.
6. Il vicepresidente coadiuva il presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
7. Le riunioni si svolgono nei locali dell'istituto e di esse viene redatto processo verbale a cura di un segretario designato dal presidente.
8. Di norma, fatti salvi i motivi di opportunità su cui si esprime il comitato stesso, le riunioni sono aperte alle componenti della scuola senza diritto di voto.
9. Il comitato può invitare a partecipare alle proprie riunioni persone interne ed esterne alla scuola il cui contributo viene giudicato utile alla discussione.
10. Il comitato può esprimere commissioni di lavoro per particolari finalità.

11. Il comitato o almeno il 5% dei genitori possono convocare l'assemblea di tutti i genitori.
12. Il dirigente può chiedere la convocazione del comitato e può convocare l'assemblea dei genitori.

Art. 19 **(Utilizzazione dei locali della scuola)**

1. Senza alcun onere per la scuola e nel rispetto delle esigenze di servizio e della sicurezza, i locali e le attrezzature della scuola possono essere posti a disposizione di enti, associazioni e privati per la realizzazione di iniziative, le cui finalità siano coerenti con quelle della scuola.
2. Al dirigente è sempre riservata la facoltà di interrompere il rapporto con qualunque terzo quando le attività svolte si rivelino in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola, salvo diverso parere del Consiglio d'Istituto.

Art. 20 (Regolamento dei viaggi di studio)

(testo approvato dal Consiglio d'Istituto l'8/11/2017 - verbale n. 38)

Art. 20 Visite guidate, viaggi di istruzione, stages e gemellaggi

1. Le visite guidate, i viaggi di istruzione, gli stages e i gemellaggi sono considerati come momento integrante dell'attività didattica e sono inseriti nella programmazione di classe. In base alla loro tipologia si distinguono:

- a) **Visite guidate:** rientrano in questa tipologia quelle uscite sul territorio che si esauriscono nell'arco di una giornata, finalizzate all'approfondimento di conoscenze specifiche;
- b) **Viaggi di istruzione:** possono essere effettuati in ambito regionale, nazionale o all'estero e hanno lo scopo di arricchire/approfondire la conoscenza degli allievi su specificità/aspetti di territori (di ambito regionale, nazionale o estero) studiati durante l'anno scolastico; hanno una durata che varia da un minimo di 2 giorni (ambito regionale) ad un massimo di 8 giorni (paese estero);
- c) **Stages:** possono essere linguistici, naturalistici e/o sportivi e sono tutti finalizzati all'approfondimento sul luogo di svolgimento di competenze e conoscenze specifiche; possono avere durata variabile secondo le specificità del programma;
- d) **Gemellaggi:** sono scambi di classe con Paesi stranieri o città italiane e hanno lo scopo di far conoscere agli allievi realtà diverse dalla propria al fine del loro arricchimento culturale ma anche (per i gemellaggi con classi estere) di far migliorare la capacità di uso della lingua straniera studiata; possono avere una durata variabile (in genere dura 2 settimane una presso la scuola ospite ed 1 di ospitalità degli studenti dell'altra scuola interessata presso la nostra città).

2. Le visite guidate, gli stages, i viaggi di istruzione e i gemellaggi devono essere scaglionati nell'arco dell'anno Scolastico e, di norma, si rivolgono alla seguente tipologie di classi:

- a) I classe: visite guidate, viaggi di istruzione a livello regionale (durata massima 3 giorni);
- b) II - III - IV classe: visite guidate, viaggi in ambito nazionale; stages (es. linguistico, naturalistico e/o sportivo) e/o gemellaggi anche all'estero (durata massima 8 giorni);
- c) V classe: visite guidate, stages e viaggi d'istruzione anche in ambito estero della durata massima di 8 giorni.

3. Le visite guidate, gli stages e i viaggi d'istruzione ed i gemellaggi sono proposti all'interno dei Dipartimenti Disciplinari, che nominano al loro interno un responsabile della proposta progettuale, mentre i gemellaggi sono pianificati dai docenti proponenti e proposti ai consigli di classe. In ogni caso le diverse proposte progettuali di cui sopra devono essere predisposte e deliberate dai Consigli di classe individuando:

- a) le finalità didattiche/culturali e la coerenza con il POF dell'anno scolastico al quale ci si rivolge;
- b) il programma previsto e i servizi da richiedere all'esterno (progetto esecutivo), la durata e il prezzo massimo per persona da indicare al momento della selezione delle offerte di servizi esterni;
- c) il/i periodo/i di svolgimento (possibilmente entro il tri/quadrimestre) del programma.

Nel mettere a punto il progetto, i Dipartimenti e/o i Consigli di Classe dovranno tenere conto dei seguenti criteri:

- Un'attenta valutazione in merito alla durata del trasporto, al fine di armonizzare tempo di percorrenza e tempo dedicato alla visita vera e propria,
- Evitare che i viaggi si svolgano nelle ore notturne, in periodi di alta stagione, in periodi di particolari ricorrenze e festività e in quei luoghi che richiamano una notevole quantità di turisti.

I Consigli di Classe, sulla base della propria programmazione, decidono se e a quali proposte progettuali aderire e designano i docenti accompagnatori sulla base dei seguenti criteri:

- a) i docenti accompagnatori devono preferibilmente far parte dell'equipe pedagogico-didattica della classe;
- b) per le visite guidate, è prevista la presenza di un docente per classe;
- c) per i viaggi di studio e gli stages, è prevista la presenza di un docente ogni quindici studenti e, di questi, a meno dei viaggi all'interno del territorio nazionale, almeno uno deve possedere una buona conoscenza della lingua del paese da visitare o dell'inglese;
- d) deve essere previsto un docente accompagnatore supplente che, all'occorrenza, sia pronto a sostituire un collega che, per gravi ed imprevisti motivi, non sia in grado di intraprendere o continuare il viaggio;
- e) per gli stages i docenti accompagnatori devono essere scelti preferibilmente tra gli insegnanti della/e materia/e oggetto di approfondimento con lo stage stesso;
- f) per i gemellaggi, responsabile dell'attività è il docente firmatario che terrà i necessari contatti con il Dirigente Scolastico e con la Segreteria e sarà responsabile della predisposizione della documentazione prevista;
- g) di norma, uno stesso docente può partecipare a un solo viaggio di studio nel medesimo anno scolastico.

I Docenti accompagnatori, durante lo svolgimento della visita guidata, del viaggio di istruzione, dello stage e/o del gemellaggio hanno l'obbligo di attenta e assidua vigilanza esercitata a tutela sia dell'incolumità degli alunni che del patrimonio artistico ed ambientale del luogo visitato.

4. L'ufficio di segreteria coordinato e diretto dal Dsga, con il supporto dei docenti referenti della singole proposte progettuali avvia l'attività amministrativa di evidenza pubblica con invito ad operatori economici a presentare offerte, finalizzata alla scelta del contraente previa procedura di comparazione delle offerte ai sensi del Codice dei contratti pubblici e della normativa legislativa e regolamentare vigente al momento. Le agenzie di viaggio devono essere regolarmente iscritte agli albi competenti, oltre che in possesso dei requisiti generali previsti per la partecipazione a procedure di gara con soggetti pubblici ed alla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione. L'invito a presentare offerte verrà rivolto agli operatori economici, in numero variabile a seconda dell'importo della gara, individuati mediante sorteggio tra coloro che, in risposta ad apposito avviso dell'istituzione scolastica, abbiano manifestato interesse a partecipare ad eventuali procedure comparative. In ogni caso e per qualunque procedura, sia "sotto soglia" che "sopra soglia", verranno rispettati i principi di economicità, efficacia, tempestività, di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità.
5. Le agenzie di viaggio, al momento della presentazione delle loro offerte in busta chiusa, si impegnano a far sottoscrivere dalla ditta di trasporto dalle stesse prescelta, da consegnare alla segreteria della scuola al momento della conferma dei servizi prenotati, una dichiarazione nella

quale si evince che la ditta, gli autisti ed i mezzi di trasporto, sono in regola e rispettano le leggi vigenti in materia di trasporto.

6. La Commissione Viaggi acquisirà dalla segreteria amministrativa le offerte in busta chiusa relative alle diverse proposte progettuali pervenute e procederà, con il supporto del docente referente o del dipartimento interessato per ognuna delle proposte progettuali approvate, ad analizzare le offerte pervenute e a scegliere sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo, a seconda del criterio di scelta, rispettivamente al prezzo più basso o criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con attribuzione di punteggi per ciascun elemento preso in considerazione. Il criterio di scelta andrà indicato nel bando di gara o nella lettera invito rivolto agli operatori economici. Per ogni procedura di selezione la Commissione Viaggi redigerà apposito verbale dal quale risultino criteri e metodi seguiti per l'esclusione di eventuali offerte e per la scelta del contraente a cui affidare la fornitura dei servizi. Ai sensi del Codice dei contratti vigente (D-lvo 50/2016 e ss.mm.e ii) può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

- per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
- per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. {disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017}

In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto, ai quali verrà attribuito un punteggio variabile a seconda del peso che si intende dare ad un elemento piuttosto che ad un altro. Tali elementi valutativi devono essere determinati dai docenti referenti delle proposte progettuali, i quali devono anche stabilire il metro di giudizio con cui la Commissione giudicatrice dovrà attribuire i punteggi.

7. In esito al procedimento di scelta verranno espletate tutte le conseguenti attività previste dalla normativa, comprese quelle di pubblicità, per giungere alla stipula del contratto
8. il DS inviterà i Coordinatori dei Consigli di Classe (che hanno già aderito al progetto) ad acquisire formalmente le adesioni degli alunni al progetto, al fine di individuare il numero esatto di partecipanti per ognuna delle proposte progettuali approvate.
9. Il Coordinatore del Consiglio di Classe, prima di trasmettere le adesioni degli alunni al progetto dovrà accertarsi:
 - che per ogni adesione di alunno minore ci sia il consenso di chi esercita la potestà genitoriale;
 - che il numero di alunni della classe che aderisce al progetto sia almeno della metà + 1 degli alunni frequentanti, tranne che per le visite guidate, gli stage ed i gemellaggi per i quali varrà ciò che è previsto specificatamente dal progetto relativamente al numero minimo di adesioni per classe.
10. Gli alunni partecipanti, a tutte le tipologie di visite e viaggi contemplate, devono attenersi alle seguenti regole comportamentali:
 - a. E' assolutamente vietato assumere sostanze che possono alterare l'equilibrio psico-fisico dell'alunno/a;
 - b. Occorre tenere un comportamento responsabile ed equilibrato durante l'intero periodo di svolgimento del progetto (trasferimenti, visite e soggiorni);
 - c. In ogni caso ciascun partecipante è tenuto ad attenersi alle direttive, in qualunque modalità impartite, del responsabile accompagnatore della classe;

Al contravvenire di una delle suddette regole comportamentali, l'accompagnatore responsabile della classe dovrà redigere apposita relazione nella quale dovranno essere indicati i soggetti trasgressori e le relative infrazioni commesse; tale relazione sarà sottoposta al parere del consiglio di classe che deciderà quale sanzione applicare secondo quanto stabilito dal regolamento d'istituto; il consiglio di classe potrà anche prevedere l'esclusione temporanea o definitiva del trasgressore dai viaggi, gemellaggi, stages che la classe dovesse organizzare successivamente.

11. Gli alunni che non partecipano ai viaggi, stage e gemellaggi sono tenuti alla frequenza delle lezioni ed i docenti del consiglio di classe interessato sono tenuti a organizzare attività equivalenti e similari a quelle degli alunni che partecipano al viaggio.
12. Il Consiglio di Classe potrà decidere, a maggioranza, l'esclusione di uno o più alunni in caso di sanzioni disciplinari previste dall'art. 16 del Regolamento d'Istituto e/o per quanto previsto al precedente punto 11, previa comunicazione scritta e motivata alla famiglia.
13. Non è prevista la partecipazione dei genitori, salvo motivati casi eccezionali ed autorizzati dal Dirigente Scolastico.
17. I costi degli accompagnatori se non coperti dalle gratuità previste, saranno a carico degli alunni partecipanti.
18. Per il pagamento, i genitori provvederanno ad eseguire il versamento sul conto corrente bancario o postale della scuola e faranno pervenire all'insegnante coordinatore o accompagnatore la ricevuta.
19. Per i viaggi di più giorni o quelli più costosi all'atto dell'adesione sarà richiesto il versamento di un acconto che in caso di rinuncia/recesso, non sarà restituita. Il saldo potrà essere versato successivamente, ma comunque prima che la scuola stipuli definitivamente il contratto con l'agenzia di viaggi.
20. All'alunno che non potrà partecipare per sopravvenuti gravi motivi, sarà rimborsata la quota-parte già pagata ad esclusione della quota relativa all'acquisto già eseguito di biglietteria aerea, ferroviaria o marittima
21. Deve essere evitata, con opportuni interventi del Dirigente Scolastico, l'esclusione di alunni per motivi economici.
22. Non sono previsti contributi per le uscite il cui costo complessivo non superi euro 10,00;
23. Dopo la svolgimento della visita guidata, del viaggio di istruzione, dello stage e/o del gemellaggio, il DS potrà richiedere sia agli accompagnatori sia agli alunni partecipanti la compilazione di questionari anonimi, predisposti dalla Commissione Viaggi, finalizzati a valutare il gradimento del progetto ma soprattutto la qualità dei servizi offerti dall'agenzia di viaggio selezionata, che in caso di mancato raggiungimento di una soglia minima di sufficienza non sarà invitata per 3 anni a presentare offerte e comunque non potrà aggiudicarsi altre procedure di gara promosse dalla scuola nello stesso anno scolastico e nei 3 successivi a quello per il quale è stato fornito il servizio.
24. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa comunque riferimento alla normativa vigente a livello europea, nazionale e regionale su procedure pubbliche di acquisizione di servizi esterni e specificatamente norme che regolano i viaggi effettuati dalle scuole.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa comunque riferimento alla normativa vigente a livello europeo, nazionale e regionale su procedure pubbliche di acquisizione di servizi esterni e specificatamente norme che regolano i viaggi effettuati dalle scuole.

Il segretario

Il Presidente